

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS AGOSTO 2015 Roma li 15/09/2015

riduzione contributiva in edilizia 2015

Non essendo ancora intervenuto il decreto di rideterminazione, la misura resta pari a quella del 2014, salvo conguaglio

Con il messaggio n. [5336](#) di ieri, l'INPS annuncia che dal **1° settembre 2015** le imprese che operano nel settore edile potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio della **riduzione contributiva** ex art. 29 del DL 244/1995 per l'anno 2015 nella misura fissata per il 2014, pari all'**11,50%** (a sua volta invariata rispetto al 2013).

Si ricorda che **entro il 31 luglio** di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali deve **confermare** o **rideterminare** la misura dello sgravio con decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorso 30 giorni da tale termine e sino all'**adozione del decreto**, si fa riferimento alla riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

L'INPS dunque, vista l'assenza dell'emanazione del decreto nel periodo citato, ritiene che a decorrere dal 1° settembre le aziende potranno **inoltrare l'istanza** per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse **escludere** lo sgravio per l'anno 2015 o **modificarne** la misura rispetto all'anno 2014, l'Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Sulle **modalità di determinazione** della contribuzione su cui operare la riduzione e dei **soggetti che ne hanno diritto**, il messaggio INPS rinvia ai criteri illustrati con la circolare n. [75/2015](#).

Viene poi ricordato che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel **settore industria** con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel **settore dell'artigianato** con quelli da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono invece attività edili in senso stretto – e pertanto sono **escluse** da tale riduzione contributiva – le opere di **installazione di impianti elettrici**, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici ATECO 2007 da 432101 a 432909 e dai codici

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia relativamente al 2015 devono essere inviate **esclusivamente in via telematica** avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Entro il **giorno successivo** all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Il codice di autorizzazione "7N" avrà validità da agosto a dicembre 2015

Viene inoltre sottolineato che le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7N"; **a prescindere** dalla data di inoltro dell'istanza, il codice di autorizzazione "7N" avrà validità da **agosto a dicembre 2015**.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens. Il **beneficio corrente** va indicato con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi" e il **recupero degli arretrati** con il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

Nel messaggio sono presenti anche specifiche istruzioni nei casi di **matricole sospese** o cessate: l'azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, deve effettuare la richiesta avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando l'**apposita dichiarazione**; la sede INPS competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva, per la fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della **procedura delle regolarizzazioni contributive** (UniEmens/vig). Per gli operai **non più in forza**, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno valorizzate però le **settimane**, i **giorni retribuiti** ed il **calendario giornaliero**. Sarà invece valorizzato l'elemento "TipoLavStat" con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it